

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: PITTELLA)

Roma, 9 ottobre 2019

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,
premessi che:

- lo schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 229 del 2017, di modifica del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), in forza dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015, che ha delegato il Governo alla riforma del codice della nautica da diporto;

- il decreto correttivo è finalizzato a superare talune problematiche emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte nel 2017, manifestate dalle amministrazioni periferiche e dagli enti locali, nonché da imprese, cittadini, associazioni ed enti del settore nautico diportistico, tenendo anche conto del parere del Consiglio di Stato n. 1745, del 12 ottobre 2017, relativo alle norme del 2017, nonché degli orientamenti europei sul turismo marittimo e della normativa UE sulle norme di costruzione delle unità da diporto;

- le modifiche proposte prevedono misure di semplificazione, tra cui la disciplina della somministrazione itinerante di cibo e bevande, dell'attività di commercio al dettaglio con unità da diporto, del noleggio di parte dell'unità da diporto ("noleggio a cabina") e delle unità a controllo remoto (droni), nonché interventi per la sicurezza della navigazione e le patenti nautiche, disposizioni in favore delle persone con disabilità, di aggiornamento dei procedimenti amministrativi alle novità derivanti dall'introduzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), e disposizioni in materia di istruttori professionali di vela, scuole nautiche e centri di istruzione della nautica;

considerato che, per quanto riguarda l'attinenza con la normativa europea:

- lo schema di decreto tiene conto della Comunicazione della Commissione europea COM(2014) 86 "Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo", nonché della direttiva 2013/53/UE, relativa alla fabbricazione delle unità da diporto e delle moto d'acqua (attuata con il decreto legislativo n. 5 del 2016), e della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (attuata con il decreto legislativo n. 53 del 2011);

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E

- nella citata Comunicazione europea si auspicano misure di stimolo all'efficienza e competitività del settore del turismo nautico e in tal senso lo schema di decreto prevede misure di maggiore flessibilità nella regolamentazione di nuove forme di utilizzo commerciale delle unità da diporto, tra cui gli articoli 2 e 22, che modificano il codice della nautica da diporto per introdurre la nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto per la somministrazione itinerante di cibo e di bevande e per l'attività di commercio al dettaglio;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede che, in caso di noleggio occasionale (non commerciale) di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un periodo temporale inferiore, per esempio di tre anni, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo del settore, eventualmente prevedendo forme diverse finalizzate a una maggiore tutela delle persone e dei beni interessati;

gli articoli da 16 a 19, che ridisciplinano l'attività dell'istruttore professionale di vela a scopo di lucro e l'attività di scuola nautica e di centro di istruzione per la nautica, si pongono in linea con il principio dell'ordinamento europeo di non discriminazione sulla base della nazionalità. Al riguardo, si suggerisce alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela (articolo 49-*quinquies* del codice della navigazione), il requisito del possesso della patente nautica di categoria almeno pari a quella al cui conseguimento è finalizzato l'insegnamento impartito;

nell'ambito della normativa europea del 2013 sulla costruzione delle unità da diporto, l'articolo 26 dello schema integra il decreto legislativo n. 5 del 2016, escludendo dall'attività di valutazione post-costruzione le unità da diporto non marcate CE, immesse in commercio prima del 16 giugno 1998, sottoposte a una modifica o conversione rilevante, si pone in linea con la raccomandazione ERFU n. 137 (*Endorsed Recommendation For Use del Recreational Craft Sectoral Group*) del 28 marzo 2017, relativa all'attuazione della direttiva 2013/53/UE sulla fabbricazione delle unità da diporto. Per tali casi, l'articolo 26 dello schema rinvia a una procedura specifica che sarà allegata al regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.

Gianni Pittella